



Newsletter 9/2019 della ElCom

Berna, 26.09.2019

Forum ElCom 2019: incontro di settore il 15 novembre a Basilea

L'edizione 2019 del Forum ElCom si terrà a Basilea il 15 novembre e sarà intitolato «Dieci anni di regolazione del mercato elettrico: ieri – oggi – domani». Eminent relatori faranno un bilancio delle sfide superate e discuteranno di quelle future. Il programma e le informazioni per l'iscrizione al Forum sono disponibili su www.elcomevents.ch.

www.elcomevents.ch

Metrologia:

1) Interpretazione dell'articolo 31j OAEI

Conformemente all'articolo 31e capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), entro la fine del 2027 l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio dovrà soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b dell'OAEI. Secondo la disposizione transitoria dell'articolo 31j capoverso 1 lettera b OAEI, i sistemi di misurazione che non soddisferanno ancora tali requisiti potranno essere impiegati sino alla fine della loro funzionalità e fatti rientrare nell'80 per cento se il loro acquisto è stato avviato prima del 2019.

Secondo la ElCom, l'acquisto di un sistema di misurazione (o di suoi elementi) è considerato avviato non appena sia stato concordato in modo comprovabile e vincolante (ad es. con un contratto di acquisto). Le decisioni interne di un'impresa di approvvigionamento elettrico, lo svolgimento di trattative di acquisto oppure la presentazione di offerte non costituiscono pertanto un avvio di acquisto.

Ultimamente la ElCom ha dovuto affrontare più volte la questione se l'ampliamento a posteriori di un sistema di misurazione il cui acquisto è stato avviato parzialmente prima del 2019 rientri in questa disposizione transitoria. La risposta è che non vi rientra.

A partire dal 2019 i sistemi di misurazione che vengono già impiegati o il cui acquisto è stato avviato prima del 2019 possono essere integrati solo con elementi che soddisfano gli articoli 8a e 8b OAEI.

Eccezione: fintanto che non sono disponibili sistemi di misurazione conformi alla OAEI possono essere utilizzati, se necessario, sistemi di misurazione o elementi che non soddisfano ancora pienamente i requisiti dell'OAEI (art. 31j cpv. 2 OAEI). L'utilizzo di tali sistemi è obbligatorio per i consumatori finali

che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e per i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione (art. 31e cpv. 2 secondo periodo OAEI).

2) Precisazione della Comunicazione della Segreteria tecnica della EICom del 29 maggio 2019 in merito alle modifiche nell'ambito della metrologia a partire dal 1° giugno 2019

Nella Comunicazione del 29 maggio 2019, la Segreteria tecnica della EICom ha esposto che dal giugno 2019 i gestori di rete non potevano più fatturare separatamente i costi per dispositivi di misurazione del profilo di carico dotati di trasmissione automatica dei dati nemmeno ai consumatori finali che li utilizzano da prima del 2018.

Ciò significa che i gestori di rete non possono più fatturare questi costi individualmente sulla base del vecchio articolo 8 capoverso 5 OAEI ormai non più in vigore. I gestori di rete hanno però la possibilità, nell'ambito dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete, di continuare a fatturare i costi di misurazione come componente tariffaria separata (in modo unitario per il rispettivo gruppo di clienti).

Ammissibilità dei «modelli di applicazione dei GRD» relativi al consumo proprio

La EICom ritiene inammissibili determinati modelli di applicazione del consumo proprio.

Basi del consumo proprio (senza raggruppamento ai fini del consumo proprio RCP)

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730), per consumo proprio si intende il consumo da parte dei gestori di impianti nel luogo di produzione di tutta l'energia o parte dell'energia da essi prodotta oppure la vendita di tutta l'energia o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. È considerata utilizzata nel luogo di produzione soltanto l'elettricità che tra l'impianto di produzione e il consumo non ha utilizzato la rete di distribuzione del gestore di rete (art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia [OEn; RS 730.01]).

Descrizione del modello contestato

Il caso riguarda l'apprezzamento giuridico di un modello di consumo proprio con inclusione dei locatari senza istituzione di un RCP, di seguito detto «modello semplificato». Un tipico modello semplificato si presenta nel modo descritto qui appresso.

- La «partecipazione» a questo modello di consumo proprio non necessita di alcun accordo dei locatari, che, in particolare, non sono tenuti a raggrupparsi in una collettività. I locatari continuano a ricevere la fattura dell'elettricità dal gestore di rete e, in particolare, pagano per intero i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per l'energia elettrica complessivamente consumata.
- Per l'iter relativo al consumo proprio, il gestore dell'impianto è l'unico partner commerciale e interlocutore del gestore di rete, con cui stipula un contratto. Per l'elettricità consumata in loco da lui stesso e dai locatari, il gestore dell'impianto riceve una remunerazione dal gestore di rete. Di norma essa comprende il prezzo dell'elettricità per chilowattora (ad es. tariffa standard del gestore di rete) e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete pagati dai consumatori finali su questo consumo, nonché i tributi e le prestazioni. Spetta al gestore dell'impianto decidere se, e in che misura, far beneficiare i consumatori finali dell'immobile della sua remunerazione. Per l'energia eccedentaria immessa in rete il gestore dell'impianto riceve la consueta tariffa di reimmersione. Di norma, il gestore di rete chiede un indennizzo per l'introduzione del modello e per il servizio reso.

Modello semplificato e suo apprezzamento da parte della EICom nell'ottica del diritto in materia di energia e di approvvigionamento elettrico

- Diritto in materia di energia: vista la mancanza dell'accordo del locatario, a giudizio della EICom, nel modello di consumo proprio semplificato non si ravvisa alcuna vendita nel luogo di produzione ai sensi dell'articolo 16 LEne.
- Diritto in materia di approvvigionamento elettrico: l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) stabilisce che il corrispettivo per

l'utilizzazione della rete deve essere versato *dai consumatori finali per ogni punto di prelievo* – ovvero per ogni contatore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]). I tariffari devono fondarsi inoltre sul profilo dell'acquisto (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEI) ed essere conformi al principio di causalità (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEI). I consumatori finali del gruppo di clienti di base (art. 18 cpv. 2 secondo periodo OAEI) devono avere inoltre la stessa tariffa di base. Il modello semplificato è contrario a questa disposizione, essendo tenuti i singoli consumatori finali (locatari) a versare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per il loro consumo totale, sebbene una parte provenga dall'impianto in loco e non dalla rete. Inoltre, detto modello è in contrasto con la fatturazione trasparente di cui all'articolo 12 capoverso 2 LAEI, non essendo esposti sulla fattura la quota di consumo proprio rispetto al consumo totale e i relativi corrispettivi per l'utilizzazione della rete ridotti.

Per tali motivi, la ElCom ritiene inammissibile il modello descritto in precedenza.

Requisiti di un modello ammissibile senza RCP

Con riferimento alla problematica suesposta occorre pertanto tenere conto in particolare dei seguenti punti (sono fatte salve le ulteriori prescrizioni giuridiche):

- Il consumo proprio esteso a un locatario o a un affittuario necessita del loro accordo.
- Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (incl. prestazioni e tributi) può essere riscosso presso i locatari/affittuari esclusivamente per l'elettricità acquistata dalla rete di distribuzione.
- L'acquisto di elettricità dal gestore dell'impianto e il calcolo pro rata dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete devono essere esposti in modo trasparente sulla fattura del locatario o dell'affittuario.

È previsto di adeguare in tal senso [la Guida pratica per il consumo proprio](#) pubblicata dall'Ufficio federale dell'energia.

Tariffe 2020: comunicato stampa

All'inizio di settembre la ElCom ha pubblicato le tariffe per il 2020. Un nucleo familiare tipo, con un consumo annuo di 4500 chilowattora, pagherà l'anno prossimo 20,7 centesimi per chilowattora (ct./kWh), ovvero circa 0,2 ct./kWh in più rispetto al 2019. La fattura annuale sarà quindi pari a 932 franchi (+ 9 fr.). Nel complesso, circa il 66 per cento dei gestori di rete aumenterà le tariffe, mentre circa il 34 per cento le diminuirà. Mentre i tributi agli enti pubblici diminuiscono rispetto all'anno precedente (0,8 ct./kWh, - 11 %), le tariffe per l'utilizzazione della rete aumentano a 9,3 ct./kWh (+ 1 %) e le tariffe dell'energia a 7,9 ct./kWh (+ 1 %). Il supplemento rete rimane invariato al valore massimo legale di 2,3 ct./kWh.

Comunicato stampa

Informazioni:

Simon Witschi, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
Segreteria della Commissione
Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Telefono +41 58 466 08 49
simon.witschi@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch